

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 09/06/2009 n. 3575
d.lgs 163/06 Articoli 53 - Codici 53.1

Nella procedura dell'appalto-concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza di quest'ultima impone che sia interdetto al seggio di gara, finché non sia stata ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, onde scongiurare che il seggio di gara sia influenzato nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par condicio, per cui, alla sua eventuale violazione, consegue necessariamente l'esclusione del concorrente dalla gara, anche in assenza di espresse previsioni della lex specialis. La ricorrente principale non avrebbe potuto che essere esclusa dall'appalto concorso, in quanto, mediante il computo metrico estimativo e gli altri documenti inseriti nella busta dell'offerta tecnica, aveva palesato al seggio di gara, prima della formale apertura della busta contenente l'offerta economica, i termini economici di quest'ultima.